



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2014, proposto da Giacomo Presini, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Marzio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Palma in Roma, viale Angelico, 70;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Aeronautica Militare, in persona del Capo di Stato maggiore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federico Benincasa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- del decreto n. 272 del 27.11.2013 emanato dal Vice Direttore Generale – Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stata disposta la decadenza dal VFP1 Presini Giacomo dalla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare contratta il 2 luglio 2013;

- di ogni altro atto e provvedimento, anche endoprocedimentali, connessi, presupposti e/o consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 febbraio 2014 e depositato in data 24 febbraio 2014, il Signor Giacomo Presini, odierno esponente, ha rappresentato quanto segue.

1.1 Con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14 gennaio 2013 il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare indiceva il reclutamento nell’Aeronautica Militare di n. 455 VFP1 in un unico blocco di incorporamento, previsto nel mese di luglio 2013. Con successivo decreto n. 120 del 31 maggio 2013 il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare modificava il su richiamato decreto, stabilendo l’aumento a 755 unità e prevedendo un unico blocco ripartito in due incorporamenti: il primo nel luglio 2013, il secondo nel settembre 2013.

Il Signor Presini veniva ammesso alla ferma prefissata di un anno con decorrenza 2 luglio 2013, avendo indicato nella domanda di partecipazione di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado con la votazione di “ottimo”.

In data 21 ottobre 2013 veniva notificata al ricorrente, dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla ferma prefissata dal VFP1 in quanto, a seguito delle opportune verifiche, era emerso che il Sig. Presini aveva prodotto una dichiarazione mendace in merito al giudizio del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, pertanto, risultava carente del requisito previsto dall’art. 7, comma 1, lettera c) del bando di reclutamento. Con decreto dirigenziale n. 272 del 27 novembre 2013 il Ministero della Difesa disponeva la decadenza del VFP1 Giacomo Presini dalla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare contratta il 2 luglio 2013.

2. Avverso l’esclusione dalla procedura di reclutamento VFP1, l’odierno esponente si è gravato con il ricorso in epigrafe per chiederne l’annullamento, previa sospensiva, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:

Eccesso di potere per illogicità, erroneità, travisamento e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei parametri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso in relazione agli artt. 2, 6 e 7, contraddittorietà e falsa interpretazione dello stesso. Violazione e falsa applicazione del principio di buona amministrazione e di affidamento di cui agli artt. 1 L. 241/90 e 97 Cost., eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti emanati dalla medesima amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. 241/90 e S.M.I.

Il sistema on-line non avrebbe consentito al ricorrente di inserire liberamente la votazione conseguita in quanto, tra i giudizi visualizzati, non si riscontrava quello della voce “distinto”. La dicitura “ottimo 9-10”, inserita dall’odierno esponente

nella domanda di partecipazione, deriverebbe dalla convinzione che il giudizio corrispondesse, in termini numerici, al voto 9.

La decadenza è stata disposta ai sensi dell'art. 7, comma 5 per mancanza di un requisito di partecipazione: tuttavia il ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti contemplati dal bando, rientrando tra i predetti il mero possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e non anche l'aver conseguito detto diploma con un dato giudizio.

Si deduce, inoltre, la palese contraddittorietà tra il contenuto del decreto di incorporamento e quello di decadenza, entrambi posti in essere quando vi era precisa conoscenza della dichiarazione mendace, con conseguente violazione del principio del legittimo affidamento e di buon andamento. Infine, l'atto impugnato sarebbe illegittimo anche sotto l'ulteriore profilo della mancata esplicitazione delle concrete ragioni per le quali sarebbe stata disattesa la memoria presentata dal ricorrente.

3. In data 26 febbraio 2014 si è costituita formalmente in giudizio l'intimata Amministrazione.

4. In data 10 luglio 2014 il ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. All'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2014 la Sezione, con ordinanza collegiale n. 1174 del 17 aprile 2014, ha respinto l'istanza cautelare rilevando che il danno lamentato da parte ricorrente non rivestiva i caratteri della gravità ed irreparabilità.

6. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, ad un più approfondito esame del ricorso, proprio della presente sede di merito, ne rileva la fondatezza.

2. L'odierno esponente deduce, quali motivi di ricorso, la circostanza che sia trattato di un errore di digitazione nella compilazione della domanda, posto che il sistema on-line non consentiva di inserire liberamente la votazione conseguita; il difetto di motivazione; l'argomento che il medesimo ricorrente è in possesso del titolo di studio dichiarato con votazione comunque idonea al superamento della selezione e l'eventuale dichiarazione mendace non riguarda un requisito di accesso ma un mero criterio valutativo.

2.1 La censure dedotte dal ricorrente sono condivisibili.

2.2 Il Collegio osserva che alla stregua dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso risulta fondato.

La Sezione, partendo da un'impostazione rigorosa, ha inizialmente ritenuto che, sulla questione delle conseguenze delle autocertificazioni della votazione conseguita, "la dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, di avere riportato un giudizio diverso, e superiore, rispetto a quello realmente conseguito all'esito del corso di istruzione secondaria di primo grado costituisce una "dichiarazione mendace" - in quanto consiste nella rappresentazione di "un elemento di giudizio utile ai fini della valutazione non corrispondente alla realtà" (TAR Lazio, Sez. I bis, 24 febbraio 2015, n. 3171).

Successivamente la Sezione si è adeguata totalmente all'orientamento del Consiglio di Stato, che aveva operato una fondamentale distinzione tra il caso in cui la dichiarazione non veritiera era mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l'ammissione al concorso, rispetto a quella in cui era volta soltanto all'assegnazione di un maggior punteggio: in questa ultima ipotesi, si riteneva che "una volta acclarata la mendacità della dichiarazione al riguardo, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera poteva essere solo quella della privazione del punteggio

stesso con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria” (Cons. Stato, Sez. , 14 novembre 2012, n. 5762).

Con sentenza TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9171 del 2014, la Sezione ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla procedura di reclutamento per aver reso una dichiarazione mendace consistita nell'aver dichiarato di aver riportato il giudizio di “ottimo” anziché "distinto" a mezzo di un modulo elettronico di domanda, predisposto dall'Amministrazione, che prevedeva la compilazione automatica di alcuni campi (tra cui quello relativo al voto del diploma mediante la scelta, da un menù a tendina, del voto numerico al quale conseguiva l'attribuzione automatica, da parte del programma, del giudizio corrispondente) il cui il ricorrente aveva indicato il voto effettivamente conseguito (9/10) nel relativo campo (per cui era imputabile solo a difetto nel programma ministeriale l'automatica equivalenza di tale voto con il giudizio errato di “ottimo” anziché di “distinto”); ciò avrebbe dovuto indurre la PA, rilevata tale incongruenza, a disporre un supplemento di istruttoria.

2.3 Nel caso di specie, la dichiarazione erronea resa dal Signore Presini con riguardo alla votazione del diploma di istruzione secondaria di primo grado deve configurarsi quale mero errore del candidato con la conseguente esclusione dell'assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato (TAR Lazio, Sezione I bis, 21 luglio 2017, n. 8848). La dichiarazione resa dal ricorrente ha comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio ma non ha influito sull'ammissione al reclutamento: la decurtazione del punteggio addizionale derivante dal predetto errore ha collocato l'odierno esponente comunque tra i vincitori del concorso.

Si evince, pertanto, che la erronea dichiarazione resa dal candidato è stata irrilevante ai fini del superamento del concorso e non ha comportato “un indebito beneficio”: tale indicazione avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della

posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata. Difatti non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore ad aver consentito alla ricorrente di essere classificata in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno nell’Esercito (TAR Lazio, Sez. I bis, 20 giugno 2018, n. 6889; 8 giugno 2017, n. 6802). Difatti non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore ad aver consentito al ricorrente di essere classificato in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno.

3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, le doglianze articolate dal ricorrente devono ritenersi fondate, non potendosi considerare mendace l’indicazione fatta in buona fede nella domanda di partecipazione, ma semplicemente erronea, con la conseguenza che la sua erroneità avrebbe dovuto comportare la sola sottrazione del punteggio relativo al titolo originariamente riconosciuto e il riposizionamento dell’interessato in graduatoria.

4. Si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosa Perna

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO